

## Sintesi sentenza Corte costituzionale n. 131 del 2020

La Consulta chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità), nella sentenza n. 131 del 2020, ha affrontato anche il tema dell'inquadramento giuridico della **coprogettazione** stabilendo che **il rapporto che si instaura tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore è alternativo a quello del profitto e del mercato: la "co-programmazione", la "co-progettazione" e il "partenariato"**, ha chiarito la Corte, **"si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico"**.

La sentenza trae origine dal ricorso presentato dal Governo, il quale aveva impugnato la citata legge regionale sostenendo che la formulazione dell'art. 5 non rispettasse il Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), nella parte in cui finiva per ammettere a co-programmazione, co-progettazione e accreditamento anche cooperative di comunità non in possesso della qualifica di ente del Terzo settore; infatti, l'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 limiterebbe detto coinvolgimento ai soli Enti del Terzo Settore, elencati dall'art. 4 dello stesso decreto, tra i quali non sarebbero ricomprese le cooperative di comunità.

Secondo il ricorrente **la norma regionale avrebbe, dunque, ampliato il novero dei soggetti del Terzo settore, individuati e disciplinati dalla legge statale e dal diritto privato, così invadendo la materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.**

La Corte ha risolto la questione in via interpretativa, affermando che gli istituti dell'art. 55 del Codice del Terzo settore, richiamati dalla legge regionale, possano trovare applicazione solo qualora le cooperative di comunità siano anche in possesso della qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS).

Nelle motivazioni i giudici della Consulta si soffermano sull'art. 55 del Codice del Terzo settore, evidenziando come lo stesso, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenti una delle più significative attuazioni del **principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione**. Tale disposizione, rimarcano i medesimi, "realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328)" –.

Il rapporto che si instaura tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, viene definito esplicitamente un caso di **"amministrazione condivisa", "alternativo a quello del profitto e del mercato."** **"Il modello configurato dall'art. 55 CTS"**, prosegue il Collegio, **"non si basa, infatti, sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico"**.

Gli ETS, in ragione della loro vicinanza al territorio sono in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della collettività.

Quanto alla coerenza di tale modello con il Diritto dell'Unione Europea, la Corte rileva che sia le **direttive sugli appalti pubblici e sulle concessioni** (Direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE) sia la **giurisprudenza della Corte di giustizia** (in particolare causa C-50/14, CASTA e a causa C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino») tendono a smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà, **mantenendo in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà** (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali).

Lo specifico modello di condivisione della funzione pubblica prefigurato dal richiamato art. 55 è però riservato in via esclusiva agli enti che rientrano nel perimetro definito dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore (CTS), in forza del quale costituiscono il Terzo settore gli enti che rientrano in specifiche forme organizzative tipizzate

Infatti, la originale e innovativa (nella sua attuale ampiezza) forma di collaborazione che si instaura mediante gli strumenti delineati dall'art. 55 CTS richiede, negli enti privati che possono prendervi parte, la rigorosa garanzia della comunanza di interessi da perseguire e quindi la effettiva "terzietà" (verificata e assicurata attraverso specifici requisiti giuridici e relativi sistemi di controllo) rispetto al mercato e alle finalità di profitto che lo caratterizzano.